

STATUTO

**"ESPERIA 2000" SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
A.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAVA TA VIA C.POERIO 149

Numero REA: TA - 85057

Codice fiscale: 00966220733

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-01-2014 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA Art. 1 - E' costituita una Società Cooperativa a responsabilità limitata sotto la denominazione: "ESPERIA 2000 - Società Cooperativa Sociale a.r.l.". Art. 2 - La società ha sede in Sava. Potrà istituire, su delibera del consiglio di amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove. Art. 3 - Le cooperativa ha la durata di anni cento (100) a decorrere dalla sua legale costituzione e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria. TITOLO II SCOPO - OGGETTO Art. 4 - La Cooperativa è retta dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata ai sensi del Cod. civ. e delle altre disposizioni di legge in materia ed in particolare della legge 8 novembre 1991 n. 381. Ai sensi dell'Art. 1 lettera A) della legge 8 novembre 1991 n. 381, la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associativa dell'azienda alla quale prestano la propria attività lavorativa, l'inserimento nel mondo del lavoro, continuità di occupazione e le migliori condizioni, sociali e professionali. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia degli statuti sociali e dei regolamenti interni. Tale scopo si realizza attraverso il contemporaneo svolgimento delle attività comprese alle lettere A) e B) dell'art. 1, comma 1, della legge 381/91. La cooperativa, pertanto, si occuperà della gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e svolgerà diverse attività (artigianali, di somministrazione, di servizi, ecc.) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le tipologie di svantaggio e le aree di intervento indicate nell'oggetto sono tali da postulare l'esercizio di attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali, così come previsto dall'art. 1 della legge 8/11/91 n. 381. Le attività previste ai punti A) e B) dell'art. 1 della legge 8/11/91 n. 381 saranno coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità della cooperativa sociale e saranno funzionalmente collegate con gestione nettamente separata. L'organizzazione amministrativa e la gestione contabile della cooperativa sociale, infatti, consentirà la netta separazione fra le gestioni relative alle attività esercitate al fine di applicare correttamente le agevolazioni concesse dalla vigente normativa. Con riferimento alle	

attività comprese nella lettera A) del primo comma dell'art.

1 della legge 381/99., la cooperativa, senza finalità di lucro, si propone di offrire, nell'interesse mutualistico dei soci, servizi in campo sociale, assistenziale educativo e formativo, volti a facilitare l'inserimento nella vita attiva di persone con handicap fisico, psichico o sensoriale, malati psichiatrici minori, anziani, tossicodipendenti, alcool dipendenti, immigrati. In relazione a ciò la cooperativa può gestire i seguenti servizi in campo sociale, educativo e riabilitativo rivolti a privati, imprese, enti pubblici quali Comuni, Province, Regioni e Asl:

- a) Asili nido con annesso servizio mensa;
- b) Centri diurni socio-ricreativi, centri socio-educativi extra-scolastici, residenziali, di accoglienza e di socializzazione, case famiglia, centri pronta accoglienza, ludoteche e spazi-gioco all'interno di apposite strutture;
- c) Centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativo, culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento della qualità della vita attraverso tutte quelle attività atte al recupero della capacità di autonoma gestione del corpo, gestione degli atti quotidiani necessari di una vita dignitosa, sviluppo delle capacità relazionali all'interno del piccolo gruppo, sviluppo delle capacità relazionali nel sociale;
- d) Residenze socio sanitarie, servizi e centri di riabilitazione che si configurano come struttura alternativa al ricovero istituzionale per anziani, disabili e tossicodipendenti finalizzati all'assistenza e all'inserimento sociale attraverso il ricorso a personale adeguato professionalmente secondo la normativa vigente;
- e) Servizi domiciliari, assistenziali, di telesoccorso, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o alle strutture di accoglienza, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- f) Gestione di percorsi riabilitativi e formativi, rivolti alle persone in stato di bisogno (portatori di handicap fisico, immigrati, ecc.) imperniati su attività manuali e artigianali, sull'esercizio attivo di pratiche musicali, sull'utilizzo di tecniche informatiche individuali o di gruppo;
- g) Corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca, consulenza e divulgazione degli aspetti riabilitativi, psicologici e pedagogici delle pratiche utilizzate (es. musicali, informatiche, manuali, ecc.);
- h) Attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate, di affermazione dei loro diritti, promozione di

ogni altra iniziativa tendente a sviluppare una sempre più

autentica presa di coscienza dei problemi dell'emarginazione che colpiscono i soggetti svantaggiati (tossicodipendenti, disabili, malati mentali, ecc.);

i) Attività a tutela degli interessi dei soggetti svantaggiati, soluzione dei problemi sociali ed economici dei singoli soci e della comunità attraverso iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con la partecipazione ad organismi ed enti idonei;

j) Turismo sociale: organizzazione di viaggi, campi scuola, soggiorni per minori, anziani, giovani e inabili, attività culturali e di promozione sociale rivolte alla cittadinanza, servizi di formazione guide turistiche, mostre, itinerari e iniziative promozionali a scopo turistico.

Lo svolgimento delle attività di cui alla lettera B dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 si estrinsecheranno attraverso:

- Servizi di ristorazione collettiva, mense scolastiche, centri di preparazione e confezionamento pasti e simili in locali propri e/o altrui, preparazione di alimenti vari, precucinati, minestre preparate, produzione di piatti precotti, caldi e freddi da asporto, servizio catering, servizi generali di cucina e ristorazione per enti pubblici e privati nonché tutte le attività affini e correlate (per le lett. a, b, c, d, i, dell'elenco delle attività sopra riportate in riferimento alla lettera A dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381);

- Gestione di pubblici esercizi (ristoranti, self-service, fast-food, ristoranti, bar, centri balneari, stazioni balneari), centri di gastronomia, caffetterie, servizio di catering, servizi generali di cucina e ristorazione centri termali, stazioni balneari per enti pubblici e privati (per la lett. j);

- Trasporto scolastico garantendo la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro in riferimento al servizio asilo nido e ludoteca (per le lett. a, b);

- Manutenzione e pulizia di immobili (per le lett. b, c, d, e); manutenzione ambientale e di beni culturali (per la lett. j);

- Raccolta e smaltimento dei rifiuti (per le lett. b, c, d, f, j);

- Attività di produzione artigianale (quali falegnameria, vetreria, bricolage, ecc.), organizzazione e gestione di laboratori, commercio dei prodotti realizzati nei laboratori (per le lett. b, c, d, f, g, h, i);

- Laboratori di informatica e rilegatura libri (per le lett. b, d, f, g, h);

- Custodia automezzi su suolo pubblico o privato; vigilanza urbana e rurale sul territorio (per le lett. a, b, c, d, j);

- Facchinaggio (per la lett. j);

	• Lavori di pulizie civili, industriali, ambientali, autobus ed ogni altro mezzo di trasporto (per le lett. a, b, c, d, e, j); • Conduzione e manutenzione anche straordinaria di verde pubblico e privato, di attrezzature sportive (campi di calcio, tennis, bocce, ecc.) nonché di guardiana degli stessi (per le lett. a, b, j); • Riordino inventari, indagine statistiche, ricerche, archivi e biblioteche (per le lett. g, h, i); • Servizi di lavanderia, stireria, tintoria (per le lett. a, b, c, d, e, j); • Servizi di baby-sitter e di animazione infantile (per le lett. a, b, j); • Gestione servizi museali e bibliotecari, gestione beni artistici, storico-monumentali e architettonici, gestione parchi naturali e giardini (per la lett. j); • Gestione dei servizi di parcheggi pubblici e privati; • Organizzazioni di congressi; conferenze, convegni, concerti e manifestazioni promozionali (per le lett. g, h, i); • Produzione e vendita di pubblicazioni scientifiche e divulgative, strumenti multimediali educativi e didattici, riproduzioni di eventi musicali e culturali, realizzazioni di programmi per la diffusione in audio e video (per le lett. g, h, i); • Pulizia spiagge, tratti costieri e tratti stradali (per la lett. j). In riferimento alle attività comprese nella lettera B) del primo comma dell'art. 1 della legge 381/91, la cooperativa, senza finalità di lucro, si propone di promuovere l'occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili, per ciascuno dei soci e, in modo particolare, per quelli tra loro che, versando in condizioni di svantaggio, resterebbero altrimenti esclusi dai normali circuiti lavorativi, con grave violazione della loro dignità umana e sociale. La cooperativa, infatti, ai sensi dell'art. 1 lettera B) della Legge 8 novembre 1991 n. 381, ha per obiettivo l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nelle aree di intervento sopra riportate, comunque coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali. Attraverso lo svolgimento di tali attività si persegue un'azione di recupero per i soggetti svantaggiati offrendo un concreto contributo affinché siano rimossi quelli "ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana" (art. 3, II comma Cost.), nell'adempimento di quei "doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" che la Costituzione impone a tutti: ai singoli, alle formazioni sociali in cui essi si organizzano, alla Stato nelle sue diverse articolazioni e	
--	--	--

agli enti locali.

La cooperativa si impegna ad assegnare le mansioni ai soci lavoratori svantaggiati in modo cogente alla norma, richiedendo le dovute autorizzazioni previste dalla legge.

La cooperativa non ha finalità speculative e intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità applicandone i principi ed i metodi. I soci si impegnano ad eseguire le prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.

La cooperativa potrà stipulare convenzioni con enti pubblici ed assumere, dagli stessi e dai privati, la concessione in appalto di lavori e servizi; inoltre, potrà utilizzare i finanziamenti e le agevolazioni previste da leggi regionali, nazionali e comunitarie.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, la società cooperativa potrà compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione, di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, ed in particolare acquistare, permutare, trasferire, ricevere in donazione, in eredità o legato, beni immobili e mobili, oggetti di arredamento, denaro o sovvenzioni di qualsiasi genere; amministrare ed utilizzare i beni di sua proprietà; contrarre mutui ipotecari attivi e passivi, necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, sia direttamente che indirettamente, necessarie al raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché fra l'altro, a sola indicazione esemplificativa: assumere interesse e partecipazione sotto qualsiasi forma in imprese che svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; dare adesioni e partecipare ad enti ed organismi, consortili e fidejussori, diretti a consolidare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed i crediti.

La cooperativa si propone di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività affine a quelle sopra elencate con lo scopo di fornire servizi socio-sanitari ed educativi e creare occasioni di lavoro per i soci svantaggiati e di perseguire, pertanto, gli scopi mutualistici che si propone.

La società, su deliberazione dell'assemblea dei soci, potrà

aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza e tutele

del movimento cooperativo, a consorzi, cooperative e società. Potrà inoltre raccogliere prestiti dai soci per il raggiungimento degli scopi sociali, secondo quanto stabilito dalle norme in vigore.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età, che esercitino arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla cooperativa, e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. Essi si distinguono nelle seguenti categorie:

a) soci ordinari che svolgono una attività retribuita;
b) soci volontari, in numero non superiore al 50 (cinquanta) per cento del numero complessivo dei soci;
c) soci "persone svantaggiate": si considerano tali gli'invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico e tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli art. dal 47 al 48 della Legge 26 luglio 1975 n. 354, come modificati dalla Legge 10 ottobre 1986 n. 663, i soggetti indicati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Costoro debbono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della Cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci a tutti gli effetti della Cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. Possono acquisire la qualifica di soci volontari le persone fisiche che prestino gratuitamente la loro attività in favore della Cooperativa. Ai soci volontari si applica quanto espressamente previsto dalla Legge 8 novembre 1991 n. 381. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale, ma comunque in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge. In nessun caso possono essere soci coloro che abbiano interessenze dirette o indirette in imprese identiche od affini a quella esercitata dalla cooperativa.

Art. 6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

	a) indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;	
	b) indicazione della sua effettiva attività di lavoro;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque mai essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo, nè superiore al limite massimo fissato dalla legge;	
	d) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) documentazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione attestante le condizioni di persona svantaggiata ai sensi dell'art. 4 della Legge 381/91, per coloro che invochino tale situazione. Di tale documentazione verrà assicurata la riservatezza. Il Consiglio di Amministrazione, accertata la esistenza dei requisiti di cui all'art. 5 e la inesistenza della cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operante e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 6. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano effettuati detti versamenti, la delibera perderà automaticamente ogni efficacia. La domanda potrà essere rinnovata purché accompagnata da contemporaneo versamento della tassa di ammissione e di quanto previsto nel comma a) del presente articolo. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto della sua immediata annotazione nel libro dei soci. I soci dovranno versare la somma di Euro 26,00 (Euro ventisei virgola zero zero) e sottoscrivere la quota sociale di cui al comma c) del presente articolo. Essi sono obbligati:	
	a) al versamento immediato della tassa di ammissione e della quota sottoscritta con modalità e nei termini previsti dal successivo art. 21;	
	b) l'osservanza dello statuto dei regolamenti interni delle deliberazioni legalmente adottati dagli organi sociali;	
	c) ad effettuare il lavoro assegnato loro dalla cooperativa a seconda delle necessità della stessa.	
	Art.7 - E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali od esplichino una attività concorrente, nonché senza espresso assenso del consiglio di amministrazione di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa. I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizione di sopravvenuta inabilità, possono diventare soci onorari della cooperativa con delibera dell'assemblea ordinaria. Possono altresì diventare soci onorari della cooperativa, sempre con delibera dell'assemblea ordinaria anche persone non socie aventi particolari titoli di merito nei confronti della	

cooperativa.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE - MORTE

Art. 8 - La qualità dei soci si perde per recesso, per decadenza, per esclusione o per causa di morte.

Art. 9 - Oltre che nei casi stabiliti dalla legge il recesso è consentito al socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono motivi, anche a norma del presente statuto e della legge, che legittimino il recesso ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

Art. 10 - La decadenza è pronunciata dal consiglio di amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati, nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 7, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia che abbiano comunque superato il sessantesimo anno di età o nel caso, comunque di sopravvenuta impossibilità a partecipare ai lavori nell'impresa sociale. L'assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizione di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. Agli effetti del diritto di cui al successivo articolo 13, lo scioglimento del rapporto sociale per recesso o decadenza, limitatamente al socio, diventa operante, con la chiusura dell'esercizio in corso, se deliberato tre mesi prima di questa, o se deliberato successivamente, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 11 - L'esclusione sarà deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 7;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti

valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'art. 1455 C.C.

g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla cooperativa;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;

i) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli.

Agli effetti di cui all'art. 12 l'esclusione diventa operante nei termini indicati dall'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 12 - Le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione, a norma degli articoli precedenti, devono essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata all'interessato.

Art. 13 - I soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio diventa operativo e, comunque, mai in misura superiore all'importo effettivamente versato. Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio credito liquido, deve essere effettuato nei termini previsti dall'art. 2535 C.C.

Art. 14 - I soci receduti, decaduti ed esclusi, e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso, entro e non oltre l'anno della chiusura dell'esercizio in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto.

Art. 15 - Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risultino gli aventi diritto, nonché atto di nomina di un unico delegato alla riscossione. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute a riserva legale.

Art. 16 - In caso di recesso, decadenza od esclusione, i diritti dei soci o degli eredi, per quelli defunti, relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti in apposito regolamento approvato dall'assemblea.

TITOLO V

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI

Art. 17 - Ai soci lavoratori, quali unici ed effettivi produttori dei redditi della cooperativa, spettano i residui attivi annuali dell'esercizio a norma del successivo art. 23.

Art. 18 - La spesa per la previdenza a favore dei singoli soci prevista dal D.P.R. 30 aprile 1970 n. 602 è a totale carico della cooperativa. Le variazioni alla presente norma statutaria devono essere approvate dalla assemblea

straordinaria con la presenza dell'ottanta per cento (80%)

dei soci ed il settantacinque per cento (75%) di maggioranza del totale dei soci della cooperativa. Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie dei lavoratori similari, compatibilmente con la natura associativa del rapporto socio-cooperativa, e pertanto con le esigenze sociali.

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 19 - Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 23, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti, e con le tasse di ammissione;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da ogni altro fondo o accantonamento costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e) da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero alla società per un miglior raggiungimento degli scopi sociali. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Art. 20 - Le riserve non possono essere ripartite fra i soci durante la vita sociale.

Art. 21 - Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e, precisamente:

- almeno il 50% (cinquanta per cento) all'atto della sottoscrizione;
- il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 22 - Le quote sociali sono sempre nominative e non possono essere cedute a terzi con effetto verso la società, e possono essere sottoposte a pegno o vincolo senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione; a tal fine si applica l'art. 2530 del codice civile; inoltre, si considerano vincolate a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima, nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 23 - Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno dicembre di ogni anno. Nei termini di legge, il consiglio di amministrazione provvederà alla redazione del bilancio, previo esatto inventario da compilarsi entrambi con criteri di oculata prudenza. L'organizzazione amministrativa della

Cooperativa sociale consente la netta separazione fra le

gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa, pertanto è istituita una contabilità separata per i due diversi rami di impresa. L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale, alla paga contrattuale vigente per i lavoratori similari, destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);

b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 nella misura prevista dalla legge medesima;

c) a retribuire le quote sociali effettivamente versate in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; a tale scopo non può essere destinata una parte superiore alla metà dei residui attivi;

d) ad eventuale riserva straordinaria.

La parte dei residui attivi non distribuita ai soci e non destinata alla riserva straordinaria, deve essere:

1) ripartita fra i soci lavoratori in proporzione di quanto percepito durante l'esercizio sociale e più precisamente in proporzione alla quantità di lavoro da ciascun socio prestata durante l'esercizio sociale (con le modalità da disciplinarsi con apposito regolamento sociale).

Le somme ripartite a tale titolo potranno essere destinate, previa delibera dell'assemblea, all'aumento delle quote sociali sino al massimo consentito dalle leggi vigenti o accantonato in apposito fondo.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, in deroga alle disposizioni di cui ai commi precedenti, di destinare residui attivi alla riserva straordinaria e/o ai fini mutualistici, previa destinazione del prescritto 30% (trenta per cento) alla riserva ordinaria e della prescritta misura al Fondo mutualistico per la promozione lo sviluppo della cooperazione. La Società non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 24 - Sono organi sociali della società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei sindaci.

Art. 25 - Assemblea dei soci.

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza. In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. I soci onorari partecipano alle assemblee della cooperativa con voto consultivo. Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 26 - L'assemblea ordinaria.

1. Approva il bilancio consuntivo ed anche il programma preventivo;
2. Procede alla nomina delle cariche sociali;
3. Determina la misura delle medaglie di presenza da corrispondersi agli amministratori, per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei sindaci;
4. Approva i regolamenti previsti dal presente statuto;
5. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
6. Delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo. L'assemblea si riunisce inoltre quante altre volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale e/o da almeno un quinto dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta. L'assemblea a norma di legge è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori. La proposta di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

Art. 27 - In prima convocazione, l'assemblea, sia ordinaria

che straordinaria, è regolarmente costituita quando ne siano

presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, valgono le norme di cui all'articolo 2369 C.C., anche in relazione alle maggioranze richieste per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società e la revoca dello stato di liquidazione e la liquidazione. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persona, si procederà normalmente, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, col sistema della votazione a scrutinio segreto.

Art. 28 - L'assemblea stabilirà le modalità delle votazioni nel rispetto della legge.

Art. 29 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta. Il socio può farsi rappresentare all'assemblea da un altro socio, non amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio non può rappresentare più di un socio. Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali. La Lega Nazionale delle Cooperative, la sua associazione nazionale di categoria e le organizzazioni cooperative provinciali cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di voto.

Art. 30 - L'assemblea tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta da un socio, eletto dall'assemblea stessa. L'assemblea nomina un segretario e quando occorreranno due scrutatori. Le deliberazioni devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario. Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

Art. 31 - Consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione si compone da numero tre a numero undici consiglieri. Il consiglio di amministrazione viene rinnovato almeno ogni tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione. Spetta all'assemblea determinare le medaglie di presenza dovute per la loro attività collegiale. Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società. Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente. Può delegare, determinandone nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno degli amministratori, oppure a un comitato esecutivo. Il consiglio di amministrazione è

convocato dal presidente almeno una volta al mese, nonché

tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di lettera, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, in modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere oppure si tratti di affari ai quali siano interessati sindaci ed amministratori, oppure loro parenti ed affini entro il terzo grado. La parità di voti importa la reiezione della proposta. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione dovranno essere verbalizzate nell'apposito libro sociale. Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al consiglio di amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;
- d) stipulare tutti gli atti e i contratti in ogni genere inerenti alla attività sociale; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti immobiliari e mobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quelle di rinunciare all'ipoteca legale; compiere ogni e qualsivoglia operazione presso gli Istituti di credito, pubblico e privato, aprire, utilizzare ed estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca compresa l'apertura di convenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; concorrere a gare di appalto per opere e servizi inerenti l'attività sociale stipulare i relativi contratti;
- e) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
- f) deliberare su tutte le altre materie di sua competenza secondo il presente Statuto;
- g) conferire procure, sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione, a nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;
- j) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle

assemblee separate;

k) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che per disposizioni della legge o del presente statuto, siano riservati all'assemblea generale.

Art. 32 - Fatta salva la norma di cui all'art. 2386 del C.C., il consiglio di amministrazione totalmente o in maggioranza dimissionario, continua a svolgere le sue mansioni fino al rinnovo che dovrà essere effettuato, nel rispetto dei tempi minimi previsti dalla procedura, da apposita assemblea ordinaria indetta dal consiglio stesso, o, in mancanza dal collegio sindacale, immediatamente dopo le dimissioni.

Art. 33 - In caso di mancanza di uno o più amministratori, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C.

PRESIDENTE

Art. 34 - Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione. Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al vice presidente o ad un membro del consiglio, nonché con speciale procura, ad impiegati della società. In caso di assenza od adempimento del presidente, tutte le di lui mansioni spettano al vice presidente.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 35 - Il collegio sindacale dovrà essere obbligatoriamente nominato soltanto qualora si verificino le condizioni indicate dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 del Codice Civile, nonchè quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi. In tal caso, il Collegio Sindacale si comporrà di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'assemblea, la quale, nominerà pure il Presidente del Collegio stesso. I Sindaci dovranno essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia ai sensi dell'art. 2397 del Codice Civile. I sindaci durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Art. 36 - Il collegio sindacale, se istituito, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alla risultante dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge, partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione ed assolve tutte le altre funzioni

attribuitegli dalla legge. I sindaci possono in ogni momento

provvedere individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compiliarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

CLAUSOLA ARBITRALE

Art. 37 - Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti del luogo ove ha sede la Società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Società. La sede dell'arbitrato sarà presso la sede della Società. L'arbitro dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni e deciderà in via rituale e secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Per quanto non previsto, applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso. Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 38 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di tre liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci e determinandone i poteri.

Art. 39 - In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 40 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

Art. 41 - Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. La soppressione e l'introduzione delle clausole mutualistiche devono essere deliberate con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Firmato: LOMARTIRE Vittorio, Alessandra POSTIGLIONE Notaio.
Vi è il sigillo.

19 di 19